

S T A T U T O
della Società di Mutuo Soccorso - ETS
"COOPERAZIONE SALUTE"

Art. 1

Denominazione

1. Nell'ambito del Progetto Mutualistico Nazionale promosso dalla Confederazione delle Cooperative Italiane, è costituita la Società di Mutuo Soccorso Ente del Terzo Settore denominata "COOPERAZIONE SALUTE SMS ETS" (di seguito in questo Statuto anche indicata come "Società").

2. La Società è regolata dalla L. 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche e dal D.lgs. 117/17 recante il "Codice del Terzo Settore".

Art. 2

Sede e durata

1. La Società ha durata illimitata. Ha la sua sede legale in Roma e la sede amministrativa in Trento. Con delibera dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie ed uffici in altre località.

Art. 3

Scopi

1. COOPERAZIONE SALUTE SMS ETS è una Società di Mutuo Soccorso che ha per scopo la solidarietà sociale e sanitaria ed opera, senza alcun scopo di lucro, esclusivamente in favore dei propri soci e dei loro familiari conviventi, intendendo far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità con specifica, ancorché non esclusiva, attenzione al settore sanitario.

2. La Società si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, operando esclusivamente nei settori di attività previsti dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818 e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali, mediante:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni sociosanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci e loro familiari conviventi per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci o loro familiari conviventi che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;

e) l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, promossi anche da associazioni di categoria, da

contratti e accordi collettivi e da lavoratori autonomi e liberi professionisti, ovvero nell'interesse di soci e/o beneficiari di enti cooperativi, senza scopo di lucro, del terzo settore e di altri enti privati;

f) promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

3. La Società non può svolgere attività diverse da quelle indicate, in conformità alla L. 3818/1886, nel comma precedente del presente articolo.

4. Le attività di cui al secondo comma del presente articolo possono essere svolte in tutte le forme e modalità consentite dalla legge, e dunque, tra l'altro, sia mediante autogestione sia mediante convenzionamento assicurativo o affidamento della gestione ad altre società di mutuo soccorso e/o fondi sanitari integrativi. Le attività sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

5. Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società:

1) può stipulare atti e contratti di ogni genere, compresi acquisti immobiliari per sedi e uffici e strutture sanitarie;

2) può stipulare accordi:

- con società di servizi specializzate nel settore sanitario, socio assistenziale e assicurativo;

- con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica strumentale;

- con ordini professionali di medici specialistici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti ed associazioni del volontariato;

- con aziende produttrici per la fornitura di presidi ortopedici e terapeutici;

- con stabilimenti o istituti termali, alberghi e pensioni, al fine di realizzare condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno;

3) attua ricerche e studi, cura pubblicazioni, organizza seminari e campagne di diffusione, istituisce corsi nel settore assistenziale;

4) promuove ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali.

6. La Società può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.

7. La Società, inoltre, può promuovere la costituzione di altre Società o assumere interessenze, partecipazioni in enti o Società che svolgono attività integrative, partecipare a consorzi, aggregare organismi mutualistici e associativi per attuare servizi comuni e per rendere più efficace la propria azione, nonché promuovere e partecipare alla costituzione di fondi sanitari o di altre Società di Mutuo Soccorso, anche territoriali.

ART. 4

Rapporti esterni ed adesioni

1. La Società può stabilire rapporti con organismi mutualistici similari, sia a livello regionale, nazionale che internazionale.
2. La Società aderisce esclusivamente alla Confederazione delle Cooperative Italiane quale associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del movimento cooperativo.
3. La Società può inoltre aderire ad altre società, enti, consulte e consorzi nel campo della mutualità, della cooperazione e del volontariato.

Art. 5

Categorie e requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato.
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
 - 1) soci ordinari, tra cui i soci beneficiari;
 - 2) soci convenzionati, tra cui i soci convenzionati di sistema;
 - 3) soci sostenitori.

Soci ordinari

2. Sono soci ordinari tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per sé o per i propri famigliari conviventi. Possono essere ammessi come soci ordinari anche i minori di età a condizione che la richiesta sia sottoscritta da un genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore. Il genitore o tutore rappresenta il minore in tutti i rapporti con la Società ed esercita il diritto di voto in assemblea fino al raggiungimento della maggiore età del socio, ma non ha diritto di elettorato passivo alle cariche sociali.

3. Appartengono altresì alla categoria dei soci ordinari i soci beneficiari, che sono i lavoratori, i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori, gli associati, gli iscritti, i clienti, o categorie di essi che per il tramite delle proprie Società, Associazioni, Aziende, Sindacati ed Enti di appartenenza, siano stati iscritti alla società attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione.

I soci beneficiari acquisiscono la qualifica di socio ordinario automaticamente, al momento dell'accettazione della domanda presentata da parte della Società, Associazione, Azienda, Sindacato ed Ente di cui fanno parte.

Soci convenzionati

4. Sono soci convenzionati altre società di mutuo soccorso e casse di assistenza sanitaria integrativa che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i fondi sanitari integrativi richiamati all'art. 2 L. 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche, che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, in rappresentanza degli assistiti ad essi iscritti.

Soci convenzionati di sistema

5. Sono soci convenzionati di sistema i soggetti indicati nel precedente comma che realizzano lo scopo mutualistico in stretta sinergia con Cooperazione Salute. In particolare, possono assumere la qualifica di Socio convenzionato di sistema le mutue, fondi e casse che adottano un modello di statuto approvato da Cooperazione Salute dove in qualità di socio sostenitore di diritto vi siano la Confederazione delle Cooperative Italiane ovvero una o più articolazioni territoriali o settoriali della medesima Confederazione.

Soci sostenitori

6. Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali, in misura non inferiore all'ammontare minimo una tantum stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione, per un importo comunque non inferiore a 100.000 euro. Essi, tuttavia, non godono dell'erogazione dei sussidi sociali e non hanno diritto ad alcuna remunerazione a fronte delle proprie contribuzioni. In ragione del ruolo di promozione assolto nell'ambito del progetto mutualistico nazionale, è socio sostenitore di diritto la Confederazione delle Cooperative Italiane.

Ammissione a socio

7. Possono essere ammessi a soci i soggetti o gli enti aventi i requisiti di cui al presente articolo, e che, all'atto della sottoscrizione della domanda, accettino integralmente le norme statutarie e di eventuali regolamenti, nonché le norme di attuazione della copertura sanitaria attivata, compresi gli importi e le modalità di pagamento anticipato dei contributi associativi annui e della eventuale quota di iscrizione una tantum stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

8. L'ammissione a socio può avvenire anche in forma collettiva tramite Società, Associazioni, Aziende, Sindacati ed Enti ai quali, per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro, regolamenti, convenzioni, mandati collettivi o singoli sia stato attribuito il potere o la facoltà di sottoscrivere forme di assistenza sanitaria integrativa, i quali, all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione, accettino integralmente in proprio nome e per conto dei rispettivi appartenenti le norme statutarie e di eventuali regolamenti, nonché le norme di attuazione della copertura sanitaria attivata, compresi gli importi e le modalità di pagamento anticipato dei contributi associativi e dell'eventuale quota di iscrizione una tantum stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

9. Il vincolo sociale si costituisce dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato versato il primo contributo associativo anticipato. Il socio viene iscritto nel libro soci nella rispettiva categoria di appartenenza.

10. Qualora cessi il rapporto sociale con un socio convenzionato, nonché nel caso in cui abbia a cessare per qualsiasi motivo l'adesione effettuata in modo collettivo in favore dei soci

beneficiari, i dipendenti, collaboratori, amministratori, associati, iscritti o clienti del medesimo possono essere iscritti tra i soci ordinari a condizione che richiedano autonomamente l'adesione e si conformino alle previsioni statutarie e regolamentari dedicate ai soci ordinari.

11. L'eventuale diniego all'ammissione deve essere motivato e notificato all'aspirante socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla relativa delibera.

Scioglimento del rapporto sociale.

12. Lo scioglimento del rapporto sociale - che avviene per morte, recesso, esclusione o decadenza - determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Recesso del socio

13. Il socio può liberamente recedere dalla Società, ferma restando l'eventuale diversa disciplina per i soci convenzionati prevista nel regolamento o specifica convenzione disciplinante lo scambio mutualistico e salvo il caso di recesso effettuato collettivamente con riguardo ai soci beneficiari delle relative Società, Associazioni, Aziende, Sindacati ed Enti di appartenenza.

14. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

15. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della chiusura dell'esercizio e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

16. Il socio receduto non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali, fatta eccezione per i sussidi eventualmente spettanti.

Cause di esclusione del socio

17. Può essere escluso dalla Società, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio:

a) che ha usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire alla Società sussidi e indennità;

b) che ha recato volontariamente comprovati danni alla Società;

c) che, incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa;

d) che violi con gravi inadempienze le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, da eventuali regolamenti e dalle deliberazioni regolarmente prese dall'assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti; si considera comunque grave l'inadempimento del socio in caso di lesione in qualsivoglia modo dell'interesse e/o dell'immagine sociale attraverso comportamenti anche solo potenzialmente dannosi di particolare gravità o ripetuti nel tempo aventi carattere sostanzialmente emulativo e/o estranei o contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Società;

e) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

f) che è moroso nel pagamento delle quote di iscrizione e/o contributi, da almeno sei mesi.

Modalità di comunicazione ed efficacia della delibera

18. La delibera di esclusione, debitamente motivata, è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo che ne garantisca la conoscibilità.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

Effetti dell'esclusione

19. Il socio escluso dalla Società non ha diritto al rimborso dei contributi versati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

Decadenza da socio

20. Il socio che, anche dopo sollecito da parte della Società, è moroso per più di sei mesi nel pagamento del contributo associativo decade da socio, perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali. Potrà rientrare a far parte della Società, per una sola volta e soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

Sospensione del socio

21. La qualifica di socio è sospesa in caso di ritardo nel versamento della quota di iscrizione e dei contributi, oltre il quindicesimo giorno successivo alla richiesta di versamento. La sospensione permane fino a quanto il socio non abbia regolarizzato la propria posizione verso la società.

Art. 6

Doveri

1. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle specifiche norme di attuazione della copertura sanitaria attivata e di tutte le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali. Altresì, tutti i soci sono tenuti al versamento anticipato della quota di iscrizione e dei contributi periodici dovuti così come determinati dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla propria categoria di appartenenza ed alla copertura sanitaria attivata.

Art. 7

Diritti

Soci ordinari

1. Tutti i soci ordinari, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione o non risultino sospesi, hanno diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società, nei termini ed alle condizioni poste da eventuali regolamenti, ovvero nel caso di soci beneficiari secondo il rispettivo contratto, accordo, regolamento aziendale o convenzione. I soci ordinari, che siano in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione e dei contributi associativi e purché siano iscritti nel libro soci

da almeno 90 giorni, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Soci convenzionati

2. I soci convenzionati hanno diritto di partecipare - e far partecipare in forma mediata i propri associati/iscritti - ai programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società secondo il rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione, nei termini ed alle condizioni previsti dall'apposito regolamento.

3. I soci convenzionati, se in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione e dei contributi associativi per conto dei rispettivi dipendenti, collaboratori, associati, iscritti, clienti o beneficiari in conformità al rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione e purché siano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, esprimono nell'assemblea dei soci due voti se hanno più di 10.000 rispettivi dipendenti, collaboratori, associati, iscritti, clienti o beneficiari, ed un voto aggiuntivo ogni ulteriori 10.000 dipendenti, collaboratori, associati, iscritti, clienti o beneficiari, sino ad un massimo di 5 voti e possono essere eletti alle cariche sociali.

4. Il limite di 5 voti non si applica ai Soci convenzionati di sistema. Questi ultimi esprimono i loro voti attraverso un numero massimo di cinque delegati eletti in modo da assicurare in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze. I delegati esprimono lo stesso numero di voti espressi in ciascuna assemblea che li ha eletti.

5. In ogni caso, nessuno socio convenzionato può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale e più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Soci sostenitori

6. I soci sostenitori che siano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali. I soci sostenitori esprimono nell'assemblea dei soci ciascuno 5 voti ed hanno diritto di nominare, secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale, un terzo del totale degli amministratori, nonché un componente effettivo ed un componente supplente con funzioni di Presidente dell'Organo di controllo. Gli amministratori nominati dai soci sostenitori sono revocabili solo da questi ultimi con le stesse modalità con cui è avvenuta la nomina.

Art. 8

Patrimonio e bilancio

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale formato dalle quote di iscrizione versate dai soci;
- b) dall'accantonamento di eventuali avanzi di gestione;
- c) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

d) dal fondo di garanzia per i progetti mutualistici territoriali formati dall'accantonamento di eventuali avanzi di gestione a livello territoriale;

e) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato, anche preservando e dando attuazione alle finalità eventualmente indicate dal donatore o dal *de cuius*, se compatibili con l'attività della Società e ammettendo la segregazione del suddetto patrimonio;

f) da fondi eventualmente erogati da soci sostenitori.

2. Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in depositi presso Istituti di credito e/o in altre forme di investimento ispirate a ragioni di massima prudenza e bassa rischiosità, in questo senso volte alla massima garanzia di conservazione del patrimonio.

3. Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci.

4. In particolare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii., la società non può destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari né può distribuire ai soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così attribuiti alle riserve, fondi ed accantonamenti di cui all'art. 8.

2. Il bilancio e i relativi documenti accompagnatori devono essere presentati all'approvazione dell'assemblea dei Soci in tempo utile per essere depositati nel termine previsto dalla disciplina applicabile.

3. Il bilancio deve essere redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 117/17 e alla relativa modulistica così come definita con decreto ministeriale.

Art. 10

Organi della società

1. Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di controllo.

2. Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito nei limiti eventualmente disciplinati da regolamenti;
- b) i dipendenti della Società;
- c) i locatari di immobili, sia civili che commerciali, di proprietà della Società;
- d) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti, contrari

alle finalità e scopi della Società.

Art. 11

Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. All'assemblea ordinaria spetta:
 - 1) approvare il bilancio annuale;
 - 2) approvare il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017;
 - 3) fatto salvo il potere di nomina e revoca riconosciuto ai soci sostenitori dal presente Statuto, eleggere e revocare i restanti componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo;
 - 4) approvare eventuali regolamenti applicativi del presente Statuto;
 - 5) stabilire la misura del compenso per i membri del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo;
 - 6) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
 - 7) deliberare su tutti gli altri oggetti che ricadono nella sua competenza in forza di disposizioni di legge o del presente Statuto.

Art. 12

Voto in assemblea

1. Hanno diritto al voto in assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che siano in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione e dei contributi associativi.
2. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.
3. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe o più di cinque deleghe nel caso in cui la Società abbia un numero pari o superiore a 500 soci.

Art. 13

Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, nonché ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo riterrà utile.
2. L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta di convocazione da parte dell'Organo di controllo o di almeno il 20% dei soci aventi diritto al momento della richiesta stessa. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge o del presente Statuto, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
3. La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi, almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea, presso la

sede legale della Società, sul sito Internet della medesima, nonché in Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano a rilevanza nazionale.

4. L'avviso deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione, che non potrà essere fissata in ogni caso nello stesso giorno della prima.

Art. 14

Quorum e funzionamento

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni in prima e seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vicepresidente in sua assenza, oppure da altro amministratore o socio designato dagli intervenuti in caso di assenza di entrambi.

3. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario scegliendolo anche tra i non soci. Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente o suo sostituto in sua assenza e dal Segretario.

Art. 15

Assemblee separate dei soci ordinari

1. Tenendo conto dell'articolazione territoriale della Confederazione delle Cooperative Italiane, nei territori, anche a dimensione sovraregionale, in cui risiedano almeno 10.000 soci ordinari, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'istituzione di assemblee separate dei soci ordinari con la funzione di nominare, per ciascuna assemblea separata, un numero di delegati non superiore a cinque per la partecipazione all'assemblea generale dei soci e la manifestazione dei voti concretamente espressi nell'assemblea separata.

2. Nel regolamento che darà attuazione al presente articolo occorrerà uniformarsi alle seguenti indicazioni:

a) le assemblee separate dei soci ordinari sono convocate, con le modalità di cui all'art. 13 del presente Statuto, per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale dei soci e per l'elezione dei delegati a partecipare a quest'ultima;

b) le assemblee separate sono convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale dei soci;

c) le assemblee separate sono convocate di regola nella medesima data e possono essere tra loro collegate in modalità on-line; in ogni caso, la data di convocazione dell'ultima delle singole assemblee separate deve precedere di almeno 7 giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale dei soci;

d) ciascuna assemblea separata è di norma presieduta da una persona indicata dal Consiglio di amministrazione, ferma restando la facoltà per l'assemblea separata di eleggere a maggioranza una persona diversa appartenente al territorio di riferimento;

e) alle assemblee separate si applicano le medesime disposizioni

che regolano lo svolgimento dell'assemblea generale dei soci;

f) ogni assemblea separata elegge i propri delegati, nel numero previsto, scegliendoli tra i soci presenti;

g) all'assemblea generale dei soci, ciascun delegato è strettamente vincolato ad esprimere i voti secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che lo ha eletto;

h) in caso di impossibilità di partecipazione, il delegato può subdelegare un altro delegato anche di altre assemblee separate. Nessun delegato può raccogliere più di quattro sub-deleghe. I delegati possono ricevere sub-deleghe esclusivamente da altri delegati;

i) all'assemblea generale dei soci possono assistere, senza diritto di voto né di intervento, anche i soci ordinari non delegati;

l) si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art. 2540 del codice civile.

3. Ai fini dei quorum di cui agli articoli 14 e 16 del presente Statuto, contano tutti i voti rappresentati ed espressi dai delegati delle assemblee separate.

4. Delle riunioni di ciascuna assemblea separata deve redigersi verbale che è sottoscritto dalla persona che la presiede e dal segretario da quest'ultima nominato, salvo che il verbale sia redatto da un notaio. Nei verbali delle assemblee separate devono risultare il numero dei soci ordinari aventi diritto al voto intervenuti alla riunione, i nomi dei delegati eletti, e il numero delle astensioni e dei voti favorevoli e contrari relativi a ciascuna deliberazione assunta dall'assemblea separata.

5. Il verbale dell'assemblea separata deve essere trasmesso da chi l'ha presieduta al Consiglio di amministrazione almeno 24 ore prima del giorno in cui dovrà svolgersi, in prima convocazione, l'assemblea generale dei soci.

Art. 16

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche statutarie;
- 2) sullo scioglimento della Società;
- 3) sulla nomina dei liquidatori;
- 4) sulla trasformazione, fusione e scissione della Società;
- 5) su ogni altro oggetto riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

2. All'assemblea straordinaria si applicano tutte le norme previste dal presente Statuto per l'assemblea ordinaria in materia: di valida costituzione, di diritto di voto, di procedure per la convocazione, di svolgimento dei lavori, di votazioni e di eventuale partecipazione di delegati eletti dai soci.

3. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti, mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per la delibera di cui al punto 1) del primo comma di questo articolo

l'assemblea delibererà con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro/quinti) dei soci presenti all'assemblea stessa.

4. L'articolo 2, l'articolo 4 comma 2, l'articolo 5 commi 5 e 6 (nella parte relativa ai soci sostenitori di diritto), l'articolo 7 commi 4, 5 e 6, l'articolo 16 comma 4, l'articolo 17 commi 2, 3 e 6, l'articolo 21 comma 1, l'articolo 24 e l'articolo 25 comma 2, sono modificabili solo con il consenso dei soci sostenitori di diritto.

Art. 17

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Società, di provvedere alla gestione della stessa in conformità alle leggi, allo Statuto e ad eventuali regolamenti, assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'assemblea.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 soci, un terzo dei quali nominati dai soci sostenitori e i restanti due terzi eletti dall'Assemblea secondo le disposizioni previste nel regolamento elettorale; l'assemblea stabilisce anche il numero totale dei Consiglieri in numero pari a 3 o ad un multiplo di 3 sino ad un massimo di 15.

3. Il regolamento elettorale disciplinerà le modalità di elezione del Consiglio di amministrazione sulla base dei principi della libertà delle candidature, dell'efficacia e trasparenza delle procedure, nonché della partecipazione e piena rappresentatività di tutti i soci. Ai suddetti fini, l'elezione è basata esclusivamente su liste di candidati, salvaguardando in ogni caso il diritto di ciascun socio all'elettorato passivo, e sul ruolo di garanzia di una Commissione Elettorale quale organo di governo dell'intera procedura. Le liste di candidati devono essere sostenute da un numero di soci con diritto di voto in Assemblea pari ad almeno dieci volte il numero dei candidati di lista, questi ultimi esclusi.

I soci che sostengono le liste devono essere rappresentativi di tutte le categorie di soci di cui all'art. 5, comma 1, del presente Statuto, inclusi i soci sostenitori qualora in detta categoria siano presenti più di due soggetti.

Se all'assemblea elettiva il totale dei voti dei delegati presenti provenienti dal territorio delle due regioni con il più alto numero di voti, eletti sia in base all'art. 7, comma 4, sia in base all'art. 15, è pari o superiore alla maggioranza dei voti presenti, il quorum per l'elezione dei componenti del consiglio è pari a 3/4 dei voti presenti e rappresentanti nell'assemblea. Nel caso in cui un intero territorio regionale sia inglobato nel territorio di spettanza di un socio convenzionato, ai fini dell'applicazione della norma di cui al periodo precedente, si terrà conto dei voti dei delegati provenienti da tutto il territorio di spettanza del socio convenzionato.

4. Gli amministratori devono possedere al momento della nomina o

dell'elezione i seguenti requisiti:

- essere iscritti nel libro dei Soci della Società da almeno 36 mesi; ed

- aver maturato un'esperienza almeno triennale nella gestione, management o direzione di società di mutuo soccorso, fondi sanitari ed altri enti della sanità integrativa, società cooperative, loro consorzi o enti rappresentativi nazionali o territoriali associati o aderenti del socio sostenitore di diritto, oppure aver svolto per non meno di tre anni attività professionali di natura giuridica, economica o contabile, anche come sindaci, ovvero attività di revisione, in favore delle medesime tipologie di soggetti.

Il requisito dell'iscrizione da almeno 36 mesi non si applica agli amministratori nominati dai soci sostenitori, essendo dunque sufficiente che tali amministratori siano iscritti nel libro dei Soci al momento della nomina.

5. La perdita dei requisiti in corso di mandato è causa di automatica decadenza dell'amministratore.

6. Ove in corso di mandato vengano a mancare uno o più amministratori, esso sarà sostituito, a seconda dei casi, da un altro amministratore nominato dai soci sostenitori o dal primo dei non eletti, ove sussistente. Il componente subentrato resta in carica sino a conclusione del mandato in corso.

7. Qualora, a seguito di cessazione dalla carica di più componenti non sostituibili ai sensi del precedente comma, si riducesse la composizione del Consiglio al di sotto del numero minimo di validità per le sedute, il Consiglio di amministrazione decadrà e si dovrà procedere al suo totale rinnovo secondo le disposizioni del presente Statuto; sino alla nomina del nuovo Consiglio il Presidente in carica procederà alla ordinaria amministrazione.

8. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile; esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

9. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione nomina il Presidente tra i membri nominati dai Soci sostenitori, e può nominare sino ad un massimo di due Vice-presidenti, di cui uno vicario, tra i suoi restanti membri. Il Consiglio di amministrazione può delegare, con specifica deliberazione, parte delle proprie attribuzioni al Presidente e/o ad uno o più degli amministratori.

10. Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere favorevole dell'Organo di controllo, determinare il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi a carattere continuativo a favore della Società.

11. Spetta al Consiglio di amministrazione predisporre l'attività istruttoria e proporre all'assemblea l'adozione di eventuali regolamenti e di eventuali modifiche statutarie.

12. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione

possono essere svolte anche da una persona non componente del Consiglio stesso.

13. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di carattere ordinario che straordinario, per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'assemblea dei Soci.

Art. 18

Deleghe

1. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente o ad uno o più membri, oppure ad un Comitato esecutivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri del Consiglio, tra cui il Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Art. 19

Riunioni e funzionamento

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità dal Presidente o da chi lo sostituisce o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o dall'Organo di controllo.

2. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. La convocazione avviene mediante invito del Presidente o di chi lo sostituisce, comunicato ai membri del Consiglio d'amministrazione ed ai membri dell'Organo di controllo almeno sette giorni prima della riunione; tuttavia, in casi d'urgenza e necessità, è consentito al Presidente di derogare al predetto termine.

4. L'avviso di convocazione deve essere corredato dall'ordine del giorno da cui dovranno risultare tutti gli argomenti che s'intendono trattare.

5. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e a maggioranza assoluta dei presenti. Le decisioni riguardanti la convocazione dell'assemblea straordinaria o le proposte di adozione/modifica dei regolamenti vanno assunte con la presenza di almeno i 4/5 (quattro/quinti) dei consiglieri in carica ed a maggioranza di almeno i 4/5 (quattro/quinti) dei presenti.

6. Se uno o più consiglieri hanno interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, si applicano

le disposizioni dell'art. 2391 del codice civile.

Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 20
Presidente

1. Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale della Società;
- 2) convoca l'assemblea dei soci;
- 3) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo;
- 4) cura l'attività complessiva della Società in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 5) formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni nominative per l'attribuzione degli incarichi previsti dallo statuto.

Art. 21
Organo di controllo

1. L'Organo di controllo svolge le funzioni di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/17 e si compone di tre membri effettivi e due supplenti in parte nominati dai soci sostenitori e nella restante parte eletti dall'assemblea. Presidente dell'Organo di controllo è il membro effettivo nominato dai Soci Sostenitori. In caso di dimissioni o altre cause di cessazione del Presidente, esso sarà sostituito nel ruolo di Presidente dal membro supplente nominato dai Soci sostenitori.

2. I componenti dell'Organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 del codice civile. Ad essi si applica l'art. 2399 del codice civile.

3. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

4. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili. La loro retribuzione annuale è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

5. Qualora dovesse essere obbligatorio per legge, all'Organo di controllo, o ad altro soggetto ritenuto idoneo per legge, sarà attribuita anche la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo dovrà essere integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 22
Regolamenti

1. Il funzionamento della Società può essere disciplinato da regolamenti applicativi del presente Statuto, nonché da eventuali ulteriori regolamenti approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione approvare, in conformità a direttive o linee-guida eventualmente disposte dall'assemblea,

i regolamenti e le norme di attuazione relativi all'accesso ai piani sanitari, alle modalità di erogazione e svolgimento delle prestazioni mutualistiche e ai relativi rapporti tra Società e soci o altri beneficiari.

Art. 23

Libri sociali

1. La Società tiene:

- a) il libro dei soci, suddiviso per categorie, a cura del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, a cura del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, a cura del Consiglio medesimo, nonché del Comitato esecutivo, ove costituito;
- d) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo, a cura dell'Organo medesimo.

2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in tema di cooperative.

Art. 24

Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui all'art. 838bis c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Società da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore

e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale di Roma.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838ter, c.p.c.

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma secondo comma, del codice di procedura civile, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838 ter, c.p.c., nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda e leggibile al seguente indirizzo <https://www.cameraarbitraledellacooperazione.it/>.

Art. 25

Liquidazione

1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.
2. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto interamente al FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO S.P.A. della Confederazione Cooperative Italiane, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 26

Norme applicabili

1. Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modifiche, le disposizioni in materia di enti di terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017, nonché le disposizioni del codice civile applicabili e ogni altra normativa al tempo vigente.

ART. 27

Disposizioni transitorie

1. L'art. 15 in materia di convocazione di assemblee separate può

trovare applicazione soltanto a partire dall'assemblea chiamata
ad eleggere gli amministratori in scadenza.

Trento, 10 marzo 2026

F.to: Michele Odorizzi

F.to: Marco Dolzani (L.S.)